

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2005, n. 0335/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, articolo 24 (Legge finanziaria 1991).

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento, nel quadro degli interventi già previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18 (Interventi a favore dell'edilizia universitaria), disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi a favore degli enti pubblici, singoli o associati, dei consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, degli Enti locali, singoli o associati, delle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale e assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

(Struttura competente)

1. Secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), come modificato dal D.P.Reg. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., l'unità organizzativa responsabile del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è la Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata Direzione.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi:

- a) Enti pubblici, singoli o associati;
- b) Consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari;
- c) Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
- d) Enti locali, singoli o associati;
- e) Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- f) Istituzioni pubbliche e private a carattere culturale e assistenziale.

Art. 4
(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nell'ambito del territorio regionale.

3. Non sono ammissibili a finanziamento interventi relativi a sale polifunzionali, sale riunioni e locali di analoga destinazione.

Art. 5
(Piano di riparto)

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo, la Direzione predispone il piano di riparto degli interventi ammissibili a finanziamento, nel quale vengono elencati i singoli interventi, secondo i criteri di cui all'articolo 6.

2. Al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie territorialmente equilibrata, la Giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare ad ogni Provincia, secondo la misura del fabbisogno segnalato in ciascun ambito provinciale.

3. Le somme che residuano all'interno di ciascun ambito provinciale, sono ripartite tra le Province che presentano interventi non ancora finanziati per carenza di risorse, in misura proporzionale all'assegnazione stabilita dalla Giunta regionale di cui al comma 2.

4. Il piano di riparto viene suddiviso in una pluralità di elenchi strutturati per ambito provinciale.

5. All'interno di ciascun elenco di cui si compone il piano di riparto, i vari interventi, destinati ad essere realizzati nel medesimo ambito provinciale, vengono elencati in ordine di priorità, come previsto dall'articolo 6.

Art. 6
(Criteri di priorità)

1. I benefici sono concessi prioritariamente agli interventi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) cofinanziamento dell'intervento con fondi non regionali;
- b) interventi di adeguamento alle vigenti normative edilizia di rilievo non marginale

e precisamente:

- 1) adeguamento strutturale;
 - 2) prevenzione incendi;
 - 3) adeguamento impianti elettrici e termici;
 - 4) superamento barriere architettoniche;
 - 5) adeguamento antisismico;
- c) completamento di interventi già avviati;
- d) prosecuzione di interventi già avviati.

2. Gli interventi di adeguamento normativo, di cui al comma 1, lettera b), sono considerati di rilievo non marginale, qualora comportino una spesa che rappresenti almeno il 20 per cento dell'ammontare dell'importo totale dei lavori per i quali viene richiesto il finanziamento.

3. Ai fini della formulazione del piano di riparto, viene data precedenza agli interventi che presentano il maggior numero di caratteristiche.

4. Tra gli interventi che presentano lo stesso numero di caratteristiche, sono preferiti quelli che prevedono il cofinanziamento dell'intervento con fondi non regionali, in ordine decrescente di cofinanziamento.

5. In caso di parità nella misura di cofinanziamento con fondi non regionali, ovvero in caso di uguale numero di caratteristiche escluso il cofinanziamento, viene data preferenza agli interventi di adeguamento normativo e, in caso di ulteriore parità, agli interventi di completamento e quindi, da ultimo, a quelli di prosecuzione.

6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione permanga una situazione di parità tra più interventi, viene data preferenza all'intervento per la cui realizzazione viene richiesto il contributo di minor importo.

Art. 7

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di concessione dei contributi sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. In caso di presentazione a mano fa fede la data apposta dall'Ufficio protocollo della Direzione.

3. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga alla Direzione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto, qualora non sia già in possesso dell'Amministrazione precedente;
- b) relazione illustrativa dell'intervento;

- c) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento, con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento con fondi non regionali;
- d) documentazione necessaria ai fini dell'eventuale richiesta di certificazione antimafia, ove dovuta in base alla normativa vigente;
- e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa alla posizione dell'ente in merito al regime I.V.A.;
- f) dichiarazione attestante l'inclusione dell'opera da realizzare nell'elenco annuale dei lavori pubblici, nel caso di contributo richiesto per l'esecuzione di lavori pubblici.

Art. 8

(Procedimento per la concessione)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, previa istruttoria effettuata dalla Direzione, sono individuati gli interventi ammissibili a finanziamento e viene quindi approvato il piano di riparto.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano di riparto, viene comunicato agli interessati l'esito della procedura.

3. Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati, i cui interventi risultino finanziabili, presentano la documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo, specificatamente indicata nella comunicazione stessa.

4. I contributi sono concessi entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'atto di determinazione della spesa ritenuta ammissibile, effettuata dalla struttura tecnica competente, prevista dall'articolo 56, comma 1, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dalla legge regionale 14/2002.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.